

Prot. 213



TRIBUNALE DI BRINDISI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL DIRIGENTE

Rilevata la necessità di regolamentare le modalità di richiesta e rilascio del secondo titolo esecutivo, indirizzata ex art. 476 cpc al Presidente del Tribunale, riferibile ai procedimenti iscritti in questo Ufficio Giudiziario, ad integrazione delle precedenti disposizioni date sul rilascio delle formule esecutive con provvedimento del 10/02/2021, prot. 319.

DISPONGONO

l'istanza di rilascio del secondo (o successivo) titolo esecutivo ex art. 476 c.p.c., indirizzata al Presidente del Tribunale, verrà iscritta telematicamente nel ruolo della volontaria giurisdizione, con pagamento telematico dei diritti di €uro 16 (per ogni 4 pagine dell'istanza), unitamente alla denuncia di smarrimento del titolo o di altra documentazione occorrente.

Ottenuta l'autorizzazione, gli avvocati che intendono richiedere il rilascio della seconda copia esecutiva, inoltreranno l'istanza telematicamente nel corrispondente fascicolo del provvedimento di cui si richiede il secondo titolo, indicando **OBBLIGATORIAMENTE** nell'istanza generica, "**RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA**", allegando il provvedimento di autorizzazione del Presidente. Contestualmente alla richiesta di seconda formula esecutiva, l'avvocato provvederà al pagamento in via telematica dei diritti di cancelleria se dovuti.

Se la richiesta di seconda copia esecutiva è motivata dalla emissione di un provvedimento correttivo del provvedimento originariamente emesso, l'avvocato allegnerà alla istanza di seconda copia esecutiva, su un unico PDF, il primo provvedimento, l'istanza di correzione, il provvedimento corretto.

Il personale di cancelleria, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, provvede a depositare nel fascicolo telematico, l'originale del **secondo titolo** con in calce la ulteriore formula esecutiva, firmata digitalmente. Verrà annotato nel fascicolo il **rilascio di ulteriore titolo esecutivo**. L'avvocato estrarrà la copia con ulteriore formula esecutiva, provvedendo ad autenticarla, dichiarando sotto la propria responsabilità che "*la presente è la seconda copia spedita in forma esecutiva ... giusta autorizzazione in data ... ed è la sola che intende azionare ex art. 476, commi 2 e 3 c.p.c.*".

Le cancellerie del Tribunale non accetteranno modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT indicata, ad eccezione di richieste di copie esecutive che pervengano dalle parti o dalle pubbliche amministrazioni che non accedono al PCT.

Brindisi, 25 gennaio 2023

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Sergio MONTANARO



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Dott. Valerio FRACASSI

